



AC 5534 BIS

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013)**

Art. 3

(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri)

All'articolo 3, dopo il comma 44 è inserito il seguente:

44 bis: "Le disposizioni di cui ai commi 43 e 44 si applicano anche al personale docente, educatore e collaboratore dei servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali." .

Motivazione

L'emendamento viene presentato per garantire una uniformità di trattamento, relativamente alla disciplina della fruizione e della monetizzazione delle ferie, a tutto il del personale docente ed educativo impiegato in ambito pubblico, chiarendo che la particolare disciplina contenuta nei commi 43 e 44 si applica anche al personale che opera nell'ambito dei servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

1- Riduzione 500 mln spending review 2013

Art. 5 **Riduzione della spesa degli enti territoriali**

Il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di eliminare la maggiorazione imposta ai comuni, dalla legge di stabilità, di 500 milioni aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 16 comma 6 del decreto legge 95/2012 attraverso la riduzione della spesa degli enti territoriali.

Patto regionale con 2 miliardi

Aggiungere il seguente articolo 5-bis:

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

MOTIVAZIONE

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 2.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione dei comuni del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 7, comma 7, dopo le parole "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole: ", delle Polizie Municipali, "

Motivazione

I commi da 4 a 8 dell'articolo 7 introducono per gli anni 2013 e 2014 ulteriori misure di contenimento della spesa. In particolare, è imposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto di mobili e arredi e un analogo divieto che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e fino al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di autovetture e la conclusione di contratti di leasing che hanno ad oggetto autovetture.

Nello specifico comma 7 si prevedono delle esclusioni a tali divieti per: il Corpo nazionale vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ritiene necessario ed utile ricomprendere nell'elenco delle esclusioni anche la Polizia Municipale e prevedere quindi la possibilità di effettuare tali acquisti in relazione alle loro esigenze. Ciò per consentire di avere a disposizione risorse e strumenti per una sempre più efficace azione sul territorio in termini di sicurezza.

ART. 7.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 25 dopo le parole « con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le parole «, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»

ART. 7.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 25, lettera b) dopo la parola « individuazione» inserire le parole « dei criteri per la definizione da parte dei Comuni o degli altri Enti territorialmente competenti»

ART. 7.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 25, lettera c) dopo la parola « individuazione» inserire le parole « dei criteri per la definizione da parte dei Comuni o degli altri Enti territorialmente competenti»

Motivazione

Ai fini della definizione dei criteri e delle norme tecniche che disciplineranno la razionalizzazione dell'illuminazione pubblica , servizio assicurato dai Comuni, è necessario prevedere un passaggio di consultazione formale con la Conferenza Unificata, quale organo di rappresentanza degli enti territoriali.

Si ritiene poi non ipotizzabile la definizione puntuale da parte del Governo dei singoli tratti di rete viaria interessati dalla riorganizzazione del servizio, ritenendo invece possibile che il Ministero dell'Ambiente possa individuare i criteri secondo i quali i Comuni o gli altri Enti competenti sui diversi tratti stradali dovranno modificare le condizioni di erogazione del servizio, favorendo il risparmio energetico.

Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 8 comma 3 del decreto legge 174/2012 aggiungere i seguenti commi

“6-*quater*. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno.”

“6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale.

MOTIVAZIONE

Il decreto legge dispone che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati al PSI non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio/trasferimenti disposta dalla spending review, ma gli importi da imputare a ciascun Comune definiti attraverso la metodologia di cui al decreto legge n. 95 del 2012 sono esclusi dalle entrate utili ai fini del patto di stabilità e destinati all'estinzione anticipata del debito.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione del debito sono recuperate nel 2013 attraverso il taglio del FSR (modalità di cui art 16, co. 6, del d.l. n. 95 del 2012).

L'emendamento proposto esclude dalla misura disposta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ponendola a carico del comparto.

Inoltre per incentivare l'unione dei comuni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 si propone l'annullamento dell'obiettivo di patto di stabilità interno.

Estensione al 2013 dello scambio taglio/riduzione debito Spending review

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 8 comma 3 del decreto legge 174/2012 sostituire il comma 6 bis e con il seguente:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».

MOTIVAZIONE

Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge n. 174/2012 dispone che per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

La norma prevede che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.

Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere i seguenti commi:

I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.”

Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

MOTIVAZIONE

Si propone per i comuni terremotati lo stesso trattamento riservato ai Comuni virtuosi ai fini del patto di stabilità, portando a zero il saldo-obiettivo per gli anni 2013 e 2014.

Proroga entrata in vigore Tares (2)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Il comma 13-*bis* dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

MOTIVAZIONE

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei Comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali.

La proposta di proroga risponde ad esigenze di maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi del Tares, sui quali l'Ance ha presentato proposte di modifica, nonché a pressanti motivazioni di opportunità e di necessità di maggior preparazione del processo applicativo.

La proposta assicura inoltre, al comma 2, l'applicabilità della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del d.l. 201, a fronte della quale è prevista una corrispondente riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

La proposta, infine, vincola i Comuni al mantenimento del regime di prelievo attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del Tares, prorogata al 2014.

Gestione e riscossione del Tares

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

“35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

“In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso. “

MOTIVAZIONE

Le norme relative alla gestione del Tares sono caratterizzate da eccessi di rigidità che non consentono di assicurare un'ordinata transizione al nuovo regime di prelievo delle diverse forme di gestione che si sono affermate nel corso di oltre un decennio di autonomia della gestione delle entrate comunali e di diversificazione del sistema di prelievo sullo specifico settore dei rifiuti.

In particolare, oltre 1.200 Comuni, per circa 17 milioni di abitanti, hanno adottato il prelievo tramite tariffa, la TIA, di cui al d.lgs. n. 22 del 1997. La gran parte di tali situazioni hanno devoluto l'entrata al soggetto gestore del servizio, in applicazione dell'articolo 49 del citato d.lgs. 22. Pertanto, a prescindere dalla questione posta con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, circa la natura tributaria da attribuirsi alla TIA, si sono nel tempo consolidati modelli di gestione dell'entrata in capo alle aziende di

gestione del servizio che hanno comportato consistenti investimenti in sistemi organizzativi ed informativi, nonché l'impiego di personale specificamente dedicato.

Al fine di favorire la stabilità finanziaria delle aziende di gestione, viene altresì prevista la facoltà per il Comune di devolvere l'entrata all'azienda stessa. Il Comune viene in ogni caso chiamato ad assicurare la tempestività del finanziamento del servizio rifiuti, qualsiasi sia il modello di gestione dell'entrata che riterrà di adottare.

La prescrizione derogatoria dell'attuale comma 35 secondo la quale il Tares "è versato esclusivamente al comune" appare, peraltro, immotivata anche alla luce del processo di riforma della riscossione locale, di cui al disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento (art. 3, comma 12), nel cui ambito figurano principi meno apodittici, ma più saldamente orientati ad abbattere i rischi di cattiva gestione delle somme incassate da terzi affidatari per tributi ed entrate comunali, in un quadro organico di garanzie per l'erario locale e per l'efficienza del complessivo sistema di gestione dell'entrata.

La modifica proposta permette inoltre di mantenere su base unitaria la gestione delle due componenti del tributo (servizio rifiuti e servizi indivisibili), anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, per le evidenti connessioni nell'individuazione dei soggetti passivi e nella base imponibile di riferimento.

applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento proposto viene esplicitato attraverso l'interpretazione autentica, il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale esplicitazione deriva, peraltro, dalla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 2012, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-quater. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

d) al comma 3.bis, dopo le parole "comuni nel cui territorio insistono isole minori", aggiungere "o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge"

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto "entro sessanta giorni" dall'emanazione del decreto legislativo, è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*
- le spese finanziate con l'imposta vengono escluse dalle limitazioni dettate dal d.l. 78 del 2010 (art. 6, comma 8), in modo pienamente aderente alle recenti sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze nn.159/2008, 182/2011 e 139/2012), laddove si stabilisce che "Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa». Tale prescrizione nel caso specifico risulterebbe invece ignorata, poiché che tra le spese sottoposte ai forti vincoli di cui al d.l. 78 figurano quelle per fiere, expo e promozione che assumono particolare rilievo in materia di interventi a sostegno del turismo locale.*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende per la quasi totalità i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.

Anticipazione di tesoreria

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti "sei dodicesimi"

MOTIVAZIONE

Il ricorso alla anticipazione di cassa è regolamentato dall'articolo 222 del Tuel che fissa il massimo della anticipazione di cassa ai 3/12 delle entrate correnti, l'emendamento proposto chiede di innalzare questo limite 6/12.

Sospensione degli affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate locali

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ultimo periodo, dopo le parole "nuovi affidamenti" aggiungere le parole "in regime di concessione".

MOTIVAZIONE

La modifica normativa proposta serve a chiarire che il divieto di effettuare nuovi affidamenti fino al 30 giugno 2013, nuova scadenza del cosiddetto "periodo transitorio" della riforma della riscossione, è limitato alle sole concessioni, in coerenza con l'intero comma. Il divieto è infatti chiaramente finalizzato alla proroga del sistema della riscossione pubblica, mentre non può incidere sulla possibilità di procedere all'aggiudicazione ed all'affidamento di attività acquisite dai Comuni tramite appalti di servizio.

Occorre anche considerare che dal 1° gennaio 2013, i Comuni dovranno riscuotere direttamente la TARES di cui all'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011. È evidente che i Comuni che riscuotevano anche la TARSU ordinaria mediante l'ausilio di Equitalia ora avranno la necessità di organizzare tempestivamente la riscossione, con probabile necessità di esternalizzare parti del processo di gestione, come l'invio dei bollettini di pagamento periodici.

Analoghe necessità si presentano per i Comuni che, a fronte dell'indisponibilità dei soggetti attualmente affidatari, diversi dalle aziende del Gruppo Equitalia, a prorogare il contratto in scadenza in questo periodo, si troverebbero nella necessità di riorganizzare le attività in un contesto diverso, che non può escludere il ricorso a servizi acquisiti all'esterno.

Riscossione delle entrate dei comuni - Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del d.l. 174/2012 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Alla lettera gg-*quinquies* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: «; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.»”

MOTIVAZIONE

La mitigazione degli obblighi di comunicazione relativi alle quote poste in riscossione coattiva di importo inferiore a 2.000 euro è indispensabile nel caso dei tributi locali, che per loro natura sono costituiti da quote unitarie molto basse. Secondo dati di fonte Equitalia, oltre il 90 % delle quote iscritte a ruolo dai Comuni non supera i mille euro.

Le limitazioni a suo tempo introdotte nell'esercizio delle azioni esecutive su crediti inferiori a 2 mila euro, oltre a rallentare i recuperi relativi al complesso delle entrate comunali, non appaiono giustificate proprio in ragione della modestia del debito oggetto di recupero, che non incide – se non per rare eccezioni – sulla capacità economica del contribuente moroso.

Aggio ed oneri della riscossione

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del d.l. 174/2012 è aggiunto il seguente:

“4-ter. Gli enti locali, le Regioni, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”

MOTIVAZIONE

In attesa della modifica e del riordino del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento, appare opportuno disciplinare provvisoriamente ed a valere su tutti i rapporti pendenti le modalità e le misure massime degli oneri della riscossione ripetibili dal contribuente.

Nel sistema vigente nessuna disposizione disciplina esplicitamente la misura dell'aggio che è ripetibile dal contribuente in caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento. Molti comuni hanno applicato alla riscossione coattiva tramite ingiunzione lo stesso dispositivo previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 per la riscossione coattiva tramite ruolo. Tale modo di operare è stato però censurato dal Consiglio di Stato, sentenza 12 giugno 2012, n. 3413. Se si considera che nella riscossione tramite ruolo al contribuente è addebitata una parte dell'aggio (se la cartella è pagata nei sessanta giorni dalla notifica) o l'intero aggio (se il pagamento avviene oltre i sessanta giorni), il passaggio dalla riscossione tramite ruolo a l'ingiunzione di pagamento può determinare un significativo incremento dei costi di riscossione, che trattandosi di spesa pubblica, costituirà un immotivato onere aggiuntivo posto a carico della generalità dei contribuenti che adempiono regolarmente al pagamento dei tributi e delle entrate locali in genere.

Stesso problema si registra con riferimento alle spese che l'ente locale sostiene per riscuotere le ingiunzioni non pagate nei sessanta giorni dalla notifica (preavviso di fermo, pegno, ipoteca, etc,) che risultano invece disciplinate per la riscossione tramite ruolo.

Le modifiche proposte servono non solo ad uniformare le modalità operative dei comuni e degli enti locali, ma soprattutto a rendere più certi e trasparenti i rapporti con i contribuenti.

Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del d.l. 174/2012 è aggiunto il seguente:

"4-quater. Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, la lettera c) è abolita."

MOTIVAZIONE

La norma di cui si propone l'abolizione ha escluso la mancata effettuazione di azioni esecutive mobiliari dai motivi di diniego delle domande di rimborso per quote inesigibili da parte degli agenti della riscossione. La norma modifica dunque ingiustificatamente le condizioni di regolarità dei servizi resi dagli ex concessionari bancari e dalla stessa Equitalia, determinando una indebita modificazione del rapporto contrattuale insito nella concessione di riscossione e generando gravi danni economici ai bilanci degli enti locali.

La valutazione di modalità concertate per la regolazione dei debiti e dei crediti tra i comuni e le aziende del gruppo Equitalia va demandata ad un approfondimento condiviso della situazione, nella consapevolezza delle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria delle soluzioni da adottarsi.

Società pubbliche preposte alla gestione e alla riscossione delle entrate locali

Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del d.l. 174/2012 è aggiunto il seguente:

“4-*quinquies*. Al termine dell'articolo 4, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, si aggiunga il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 30 giugno 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»”.

MOTIVAZIONI

Nel quadro di riassetto del settore della riscossione e della gestione delle entrate comunali e degli enti locali in genere, l'applicazione indiscriminata delle norme di cui all'art. 4 del d.l. 95 del 2012, rischia di obbligare alla dismissione – e quindi escludere dal novero dei soggetti titolati ad operare per i gli enti locali – le società interamente possedute dagli enti stessi sulla base di affidamenti in regime di in house providing. Tale esclusione risulterebbe incoerente non solo con le indicazioni del comma 5, lett. b) del d.lgs. 446 del 1997, che al n. 3 prevede espressamente questa forma di organizzazione ed affidamento delle attività in questione da parte degli enti locali, ma anche con l'esigenza di assicurare continuità e certezza applicativa a principi di autonoma capacità di organizzazione di una funzione pubblica fondamentale quale la gestione delle entrate locali.

La norma proposta estende l'esclusione di tali soggetti societari anche dalla disposizione di cui al comma 8 in quanto lo stesso prevede che:

“8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014....”, il che implicherebbe ambiti assai ristretti di operatività per tale forma di gestione, nonché il soggiacimento alla scadenza del 31 dicembre 2014 degli affidamenti in essere.

D'altra parte, ove il 'comunque' di cui all'ultima frase del comma 8 citato si intenda come una garanzia di affidamento fino al 31 dicembre 2012 (ove la scadenza naturale sia precedente), ferma restando la scadenza naturale, si presenterebbe la possibilità di una 'corsa' generale alla costituzione di nuove società od all'incremento della scadenza naturale entro il 31 dicembre 2013, conseguenza che appare assurda.

La questione, peraltro, si pone anche per le altre società (statali ed ad attività generale) già escluse dal comma 3, ma non dall'applicazione del comma 8.

Riscossione delle entrate dei comuni-Modalità di presa in carico delle posizioni attualmente gestite dagli agenti della riscossione e di regolazione delle quote inesigibili

Dopo l'articolo 9 del dl 174/2012 è inserito il seguente:

“Art. 9-bis – Riscossione delle quote comunali già in carico ad Equitalia

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2013.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia, attraverso la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, nel rispetto delle leggi vigenti sull'accesso alle informazioni in materia di riscossione. Il medesimo provvedimento stabilisce termini temporali differenziati in un periodo massimo di dieci anni per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 30 giugno 2013.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i soggetti coinvolti, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.”

MOTIVAZIONI

Il passaggio dall'attuale regime della riscossione caratterizzato da una diffusa presenza delle società del gruppo Equitalia S.p.a., in specie per ciò che riguarda la riscossione coattiva dei Comuni, al nuovo regime previsto dal d.l. 70 del 2011 che prevede la fuoriuscita di tali soggetti dal novero dei soggetti abilitati ad intervenire nella riscossione delle entrate comunali, necessita di un periodo di transizione più ampio dei pochi mesi previsti dal d.l. 70 e di regole certe per la restituzione dei carichi oggetto di riscossione finora affidati agli agenti della riscossione.

L'ampliamento dei termini temporali, già disposto la limitazione della fuoriuscita di Equitalia alle posizioni oggetto di riscossione più recente e l'individuazione di criteri e modalità per la transizione, di cui alla presente proposta di emendamento, sono funzionali ad una più accurata riflessione sul riassetto della riscossione locale e al completamento della regolazione di taluni importanti aspetti della riscossione degli enti locali, anche nell'ambito dell'attuazione della Delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento.

Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lett a) è così sostituita

“a) sentenze passate in giudicato”

MOTIVAZIONE

L'art. 194 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n 267, prevede l'obbligo per gli enti locali il del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. qualora vi siano sentenze esecutive, siccome le decisioni dei Giudici, a seguito di intervenute modifiche normative, sono tutte esecutive *ope legis* all'atto della loro emanazione, gli Enti (considerata anche la sfavorevole situazione economica contingente) sono oltremodo in difficoltà perché devono provvedere immediatamente anche in presenza di una sentenza di condanna di primo grado, quindi appellabile.

Poiché si verifica molto spesso che le sentenze di primo grado vengano riformate nei successivi gradi di giudizio, l'Ente che ha già proceduto alla liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emanate dal Giudice di prime cure e che deve recuperare da soggetti privati delle somme per effetto delle sentenze di grado successivo, si trova nella situazione di non poter recuperare tali somme, versate sovente a soggetti che nel frattempo sono diventati nullatenenti o a società addirittura sciolte e non più esistenti.

L'emendamento proposto ha lo scopo di modificare la norma sopra esposta stabilendo che l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio sia previsto solo nel caso di sentenze passate in giudicato e non anche semplicemente esecutive, modificando in tal senso l'anzidetto comma 1, lett. a), dell'art. 194 del TUEL

Art. 9.
(Trasporto pubblico locale)

All'art. 9 co. 2 sostituire il periodo *“d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”* con *“d'intesa con la Conferenza Unificata”*

All'art. 9 co. 5 sostituire il periodo *“sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”* con *“sentita la Conferenza Unificata”*

All'art. 9 co. 6 sostituire il periodo *“sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”* con *“sentita la Conferenza Unificata”*

All'art. 9 co. 9 sostituire il periodo *“d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”* con *“d'intesa con la Conferenza Unificata”*.

Art. 9.
(Trasporto pubblico locale)

All'art. 9 dopo il co. 7 inserire il seguente co. 7 bis

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le Regioni a statuto ordinario destinatarie delle risorse del Fondo di cui al co. 1 trasmettono per via telematica e con cadenza annuale all'Osservatorio di cui al co. 7 dati relativi all'ammontare delle risorse destinate rispettivamente ai servizi ferroviari di cui all'art. 9 del D.lgs n.422/97 e al trasporto automobilistico, ai servizi di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 422/97, tram metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad assicurare maggiore chiarezza e trasparenza in merito alle risorse che effettivamente le Regioni destinano ai servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 9.
(Trasporto pubblico locale)

All'art. 9 co. 8 dopo le parole "*anche ferroviario.*" inserire il seguente paragrafo: "*Una quota pari almeno al 75% delle risorse del Fondo di cui al co. 1 sono destinate al finanziamento del trasporto automobilistico, dei servizi di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 422/97, tram metro e navigazione marittima, lacuale, fluviale, lagunare e impianti a fune.*"

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad assicurare, nel complesso delle risorse disponibili per il settore, un equo e non discriminatorio finanziamento del trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario in concessione a Trenitalia (ex art. 9 del *D.lgs. n. 422/97*).

Art. 9.
(Trasporto pubblico locale)

All'art. 9 co. 1, primo capoverso, secondo periodo, dopo le parole “ *Legge 22 dicembre 2011, n.214* “ inserire le seguenti ”, *ad almeno il 60 % delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP*”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a far confluire nel perimetro del nuovo Fondo nazionale per il TPL, anche una parte delle risorse derivanti dall'ex Fondo perequativo, fondo istituito in seguito all'abolizione dell'Ex Fondo nazionale trasporti(ora a valere sul gettito IRAP) al fine di compensare le differenze di gettito rispetto ai trasferimenti soppressi. L'ex Fondo perequativo ammonta complessivamente a 2.509 milioni di euro annui, quota del quale è stato negli anni utilizzato dalle Regioni per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale (stima: 1.500 milioni di euro annui). Infatti, non far confluire l'ex Fondo perequativo all' interno del Fondo “intoccabile” per il TPL ovviamente depotenzia l'intero impianto del rinnovato sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale. Infatti, se è vero che da un lato 5 miliardi di risorse sono “blindate”, tuttavia dall'altro rimane una sorta di camera compensazione di discrezionalità regionale con il conseguente rischio di drenaggi risorse per il TPL verso altre funzioni regionali. Ciò consentirebbe per un verso di completare il processo di dotazione del Fondo con la totalità delle fonti di finanziamento destinate al settore a legislazione vigente, e per l'altro di avere a disposizione risorse strutturali e costanti e quindi capaci di garantire percorsi di sviluppo del settore di medio lungo periodo.

Art. 9.
(Trasporto pubblico locale)

All'art. 9 co. 7 sostituire le parole "*con cadenza semestrale*" con le parole "*con cadenza annuale*".

Motivazione

In tal modo i dati possono essere comparati su base annuale anziché semestrale, e le conseguenti programmazione e verifica dell'andamento del settore possono essere effettuate su di un arco di tempo sufficientemente ampio.

Art. 9.
(Trasporto pubblico locale)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente articolo:

Articolo 9 -bis
(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

Al fine di limitare l'aumento dei costi per le imprese di navigazione connessi all'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi destinati all'esercizio del trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (+21%), aumento che potrebbe causare un innalzamento dei livelli tariffari per gli utenti, l'emendamento in questione propone di estendere la voce 106 della Tabella A, parte III, del D.P.R. 633/1972 ("legge IVA") che oggi prevede l'assoggettamento l'aliquota del 10% dei prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne, che potrebbe essere applicata anche ai prodotti petroliferi acquistati da tutti i soggetti che svolgono le prestazioni di trasporto di cui all'art. 10, punto 14, legge IVA.

Art.12
(Disposizioni in materia di entrata)

Sopprimere i commi 14, 15 e 16.

Motivazione

L'effetto dei commi di cui si chiede la soppressione é quello di innalzare dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA sulle prestazioni sanitarie, di ricovero, educative dell'infanzia, di asili e case di riposo erogate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, prestazioni in massima parte destinate a comuni e consorzi di comuni, nonché ad unità sanitarie locali. Conseguenza diretta, un aumento dei costi a carico dei comuni stessi (che non possono detrarsi l'IVA) nell'area delle politiche sociali, oltretutto in un contesto di risorse - proprie e, soprattutto, derivate - in diminuzione e di bisogni dei cittadini in aumento, a causa del perdurare della crisi economica.

Il gettito previsto da tale innalzamento di aliquota, stimato in 153 milioni di euro, é poi, di fatto, una entrata "fittizia", che non alleggerisce la spesa pubblica nel suo complesso: a maggiori entrate a livello centrale corrisponderanno infatti maggiori spese in capo a comuni e regioni.

L'aumento dell'IVA é inoltre destinato a gravare anche sulle persone destinatarie delle prestazioni prima ricordate (aumenteranno le relative tariffe), persone di norma appartenenti a categorie in situazione di bisogno sociale ed economico.

Il minor gettito determinato dalla soppressione dei commi 14, 15 e 16 potrà essere compensato a carico del maggior gettito fiscale derivante dalle misure sia di carattere ordinario che "straordinario" (recupero dell'evasione) sin qui adottate (+5% nel primo semestre 2012 rispetto al primo semestre 2011; v. relazione del Presidente del Consiglio in Bollettino n.125).

Emendamenti in materia di personale

Articolo aggiuntivo

- Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”

- Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

- L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

Motivazione

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'integrazione del comma 5, poi, in tema di aspettativa e/o ricostituzione del rapporto di lavoro, è finalizzata ad allineare l'ordinamento locale con quanto già previsto, per gli incarichi a contratto nelle amministrazioni centrali, dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Detti emendamenti non comportano oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa, conferibili nel rigoroso rispetto dei limiti generali di spesa annuale del personale e di incidenza della stessa sulla spesa corrente.

Articolo aggiuntivo

- Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
- dopo le parole “*non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno*” sono aggiunte le seguenti: “, *i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni*”;
- le parole “*dell'anno 2008*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'anno 2004.*”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il *turn over* e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

Articolo aggiuntivo

- All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Motivazione

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Articolo aggiuntivo

All'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente periodo non si considerano le voci di finanziamento variabili vincolate a specifici utilizzi e provenienti da fonti esterne all'Amministrazione o destinabili, a sensi di specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione del personale.”.

Motivazione

L'emendamento, che non comporta oneri aggiuntivi per le pubbliche finanze, mira a garantire maggiori margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse decentrate, allo scopo di assistere processi produttivi che trovano specifico e autonomo finanziamento dall'esterno, ovvero in grado di produrre l'autofinanziamento dei compensi accessori.

Attualmente, sulle risorse decentrate destinate alla corresponsione del trattamento accessorio dei dipendenti grava un limite molto rilevante: il comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 prevede infatti che le risorse decentrate non superino l'importo complessivo del 2010 e che le stesse vengano ridotte proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio.

Ciò rende molto difficile – e in alcuni casi impraticabile – la realizzazione di politiche di incentivazione del personale su importanti attività e processi, quando il limite del 2010 si riveli inadeguato, relativamente a dette specifiche quote di finanziamento, a supportare l'obiettivo di incrementare la resa delle medesime attività, essenziali proprio per realizzare le entrate e/o per assicurare una gestione più economica senza ricorrere a collaborazioni esterne, secondo il principio di autosufficienza organizzativa degli enti. Si consideri che, tra queste, spiccano processi di massimo rilievo e attualità, quali il recupero dell'evasione ICI, la messa a regime delle pratiche arretrate di condono edilizio, l'estensione delle politiche d'intervento della polizia locale in materia di sicurezza (art. 208 C.d.S.), gli incentivi per la progettazione interna, etc. ..., tutte attività idonee ad autofinanziare gli incentivi o a garantire la più economica gestione interna delle attività. Tali somme, poi, essendo strettamente legate, quanto al finanziamento, all'andamento effettivo delle entrate e delle attività, nonché indissolubilmente vincolate, quanto all'utilizzo, agli specifici fini di legge, non possono produrre alcun incremento strutturale delle risorse decentrate e della spesa complessiva del personale, restando quindi del tutto garantita la stabilità di bilancio.

Valgono analoghe considerazioni per i finanziamenti provenienti da soggetti terzi, in quanto vincolati a specifici progetti o attività, al di fuori della spesa strutturale e propria degli enti attuatori.

Articolo aggiuntivo

Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto, gli enti che risultino collocati ad un livello eccedente il 20 per cento rispetto ai suddetti parametri applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2.”

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di chiarire l'ambito di applicazione dell'emanando DPCM, stabilendo un unico parametro di riferimento oltre il quale si determina l'eventuale eccedenza; insieme, si coerentizza la norma alla *ratio* utilizzata per le amministrazioni centrali, con riferimento alle dotazioni organiche e non al personale in servizio, per il quale vigono già gli stringenti limiti di spesa e di *turn over*, e si rende più agevole l'utilizzo degli strumenti definiti dal comma 11 dell'articolo 2 del medesimo decreto legge n. 95/2012 anche per le amministrazioni locali.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Articolo aggiuntivo

All'articolo 24 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è aggiunto il seguente:

3 bis. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50% dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno.

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato a ridefinire lo strumento della progressione di carriera, attraverso la rivisitazione dell'istituto del concorso interno; la copertura del posto mediante tale strumento, in linea con le recentissime manovre finanziarie, costituisce una soluzione molto più economica per l'Ente, che in tal modo sostiene solo l'onere connesso al differenziale di costo tra il vecchio inquadramento del dipendente ed il nuovo. Il costo delle progressioni è certamente inferiore rispetto al costo delle assunzioni ex novo; l'eventuale accoglimento dell'emendamento dunque risponderebbe alle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Al fine di rispondere agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, l'emendamento, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nell'art. 24 del D. lgs n. 150/2009, introduce una deroga al principio del concorso pubblico delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Corte cost. - sentenza 12 aprile 2012 n. 90).

Articolo aggiuntivo

All'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono sono autorizzati, per le annualità 2012 e 2013, ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5% della complessiva spesa di personale da computare secondo i criteri applicativi del comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le suddette amministrazioni, nel determinare lo stanziamento integrativo, devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità, nonché il limite di incidenza della spesa di personale di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici, anche al fine di riorganizzare la gestione ordinaria.

Motivazione

Lo stato di emergenza determinato dagli eventi sismici sta richiedendo l'intervento massivo e prolungato del personale in servizio presso gli enti locali e loro strumentali coinvolti, al fine di garantire la corretta gestione dello stato di emergenza e di fronteggiare e rimettere a regime l'attività ordinaria, anche mediante l'attivazione di progetti di riorganizzazione. L'insieme di queste attività richiede la corresponsione di emolumenti accessori (rischio, turno, reperibilità, etc.) in quantità superiori a quelle normalmente necessarie e ordinariamente finanziate nell'ambito del fondo delle risorse decentrate.

Allo stato attuale, sulle risorse decentrate vigono i limiti introdotti dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2010), che impediscono agli enti di corrispondere legittimamente il trattamento accessorio dovuto ai dipendenti coinvolti nelle attività di riorganizzazione conseguenti al sisma, con pesanti ripercussioni in caso di contenzioso.

La proposta emendativa prevede una possibilità di incremento delle risorse subordinata al rispetto del patto di stabilità, nonché delle disposizioni concernenti l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

Aggiungere il seguente articolo:

Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali

Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato; 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione; 4) assenza di dolo o colpa grave; 5) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici.

Motivazione

Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, si presenta alquanto frammentato ed è causa di incertezze applicative.

Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987).

In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per *analogia legis* quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato - Sez. III - parere n. 792/2004).

Recentemente, infine, sono intervenute la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile - dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato - ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: *“La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del “principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell'incarico ricevuto” (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991).”* (Parere n. 86/2012).

Con l'emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, colmando definitivamente un parziale vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa.

Evidente, infine, le oggettive e particolari esposizioni al danno biologico ed al danno morale proprio in virtù del ruolo pubblico ricoperto.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche al d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

All'art. 19, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

m) sportello unico per le attività produttive.

Aggiungere il seguente articolo:

Il Fondo per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23 della legge 135 del 7 agosto 2012 è finanziato, per l'anno 2013 con 35 milioni di euro, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 dell'articolo 8 del presente disegno di legge.

Motivazione

La protezione dei minori stranieri non accompagnati rappresenta un intervento in materia sociale particolarmente impegnativo a causa della difficoltà di programmazione, in quanto dipende dal numero di minori in arrivo anno per anno, e oneroso in termini di costi per l'accoglienza.

I dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportano, al 30/09/2012, la segnalazione di 7370 minori stranieri non accompagnati.

Dal 2008 al 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finanziato, su pressante richiesta dei Comuni, il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, il cui coordinamento operativo è stato affidato ad ANCI. Il Programma ha sostenuto una rete di Comuni, tra cui i principali capoluoghi di provincia, che hanno per la prima volta avuto la possibilità, da un lato, di accedere a risorse dedicate all'accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati e, dall'altro, di operare in rete, raggiungendo importanti risultati in termini di standardizzazione, miglioramento dei servizi e sperimentazione di modalità innovative di accoglienza.

Dal 1 gennaio 2012 il Programma non è stato rifinanziato, mentre il flusso di arrivo non si è arrestato, ma anzi è aumentato nel quadro della cosiddetta emergenza Nord Africa, nell'ambito della quale sono stati destinati a favore dei Comuni risorse specifiche come contributo alle spese di accoglienza dei minori non accompagnati. In questo quadro l'art. 23 della legge 135/2012 ha istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo recita:

“Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**”.

Si tratta pertanto di un Fondo a carattere ordinario, per il quale va garantita la copertura, al fine di non tornare alla situazione precedente al 2008, confermando la scelta importante di condivisione degli oneri tra Stato ed enti locali, nell'ambito della quale la funzione di coordinamento assicurata dall'ANCI può contribuire ad una progressiva ottimizzazione degli interventi.

La cifra richiesta, pari a 35 milioni di euro, non copre in alcun modo per intero i costi per l'accoglienza di più di 7000 minori (più di 200 milioni di euro all'anno), ma rappresenta un contributo importante, che tiene conto dell'attuale situazione di difficoltà finanziaria, sufficiente tuttavia a dare respiro ai comuni e a mantenere attive le buone pratiche, in

termini di coordinamento e standardizzazione, già attivate nel quadro del Programma minori.

Tale richiesta è coerente con quanto stabilito nell'accordo sancito in Conferenza Unificata il 30 marzo e successivo del 6 aprile dello scorso anno (2011) con regioni province ed enti locali con cui il Governo si impegnava a reperire fondi stabili e pluriennali per sostenere l'impegno dei Comuni a farsi carico dei minori stranieri non accompagnati fino alla maggiore età.

Articolo 8

Finanziamento di esigenze indifferibili

Dopo il comma 21 inserire il seguente comma

21-bis:"La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, é incrementata nell'anno 2013 per l'importo di 500 milioni di euro, a carico del fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, nonchè delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 ter, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, concernente l'innalzamento dell'età per l'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici."

Motivazione

Il Fondo nazionale per le politiche sociali é l'unica linea di finanziamento statale per il sistema integrato di interventi e servizi sociali di regioni e comuni - sistema peraltro già in larghissima parte a carico delle risorse proprie degli enti locali - ma ha subito, nel corso degli ultimi anni, una progressiva ed inesorabile riduzione (da oltre 500 milioni di euro nel 2009 a poco più di 10 milioni nel 2012).

E' invece necessario che, in questo contesto di perdurante crisi economica, che amplifica i bisogni e le richieste di sostegno da parte di persone e nuclei familiari in situazione di disagio economico, e di trasferimenti erariali a favore di comuni e regioni che continuano a ridursi, il Governo dia urgentemente un segnale concreto nella direzione del contrasto al disagio sociale e della crescita del Paese, rifinanziando il Fondo nella parte destinata alle regioni (e da queste agli enti locali) ed indicando altresì gli obiettivi prioritari da perseguire.

Aggiungere il seguente articolo:

Ristoro delle spese sostenute dagli enti locali per l'emergenza neve del febbraio 2012

All'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, vengono apportate le seguenti modifiche:

al comma 9, le parole "9 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "389 milioni di euro";
al comma 10, dopo le parole "persone fisiche" viene cancellata la parola "e", dopo le parole "scelte del contribuente" sono inserite le parole " , quanto ad euro 150 milioni, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto ad euro 230 milioni...".

Motivazione

La norma si prefigge lo scopo di ristorare gli Enti territoriali e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per le spese sostenute nell'arco temporale compreso tra l'1 e [il 24 febbraio](#) e non ricomprese nel novero di quelle autorizzate dal Dipartimento della protezione civile a seguito dell'emanazione del decreto di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'8 febbraio 2012. Infatti, a seguito del DPCM citato, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in pari data, [alle 11](#) regioni più colpite dall'ondata di maltempo ed alle strutture operative di cui all'articolo 7 della legge 225/92, una nota sulle modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private, ove sono individuati i criteri per l'ammissibilità e le procedure autorizzatorie utili agli interventi in emergenza. A tale nota è seguita l'autorizzazione del Dipartimento per una spesa complessiva di 15.825.000,30 di euro, che verrà ristorata con le risorse individuate dall'articolo 23 comma 9 e 10.bis della legge 95/12. In proposito, in data 28 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti al riparto dei fondi individuati dal comma 9 dell'articolo 23 citato.

Per quanto concerne le spese che esorbitano dal computo autorizzato di cui sopra – che sono oggetto della disposizione proposta – durante l'incontro sull'emergenza neve svoltosi [il 9 febbraio](#) u.s. a Palazzo Chigi, tra Governo, Dipartimento della protezione civile ed Enti territoriali, le Autorità di Governo presenti hanno assunto l'impegno di farsi carico di tutte le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e di prevederne l'esclusione dal patto di stabilità.

Pertanto, considerato che le risorse individuate dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dalla legge di conversione del 7 agosto 2012 n. 135, – ammontando ad un importo non superiore ai 15 milioni di euro – risultano assolutamente insufficienti al ristoro delle spese sostenute in emergenza dagli enti intervenuti, la disposizione proposta intende garantire il ristoro delle predette spese ed onorare l'impegno assunto a livello politico. Infatti gli importi risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento, sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Amministrazioni interessate, si attestano intorno ai 382 milioni di euro complessivi.

Al momento, la differenza tra gli importi autorizzati inerenti le spese sostenute che verranno rifiutati a seguito delle attuali disposizione di legge e quelli inerenti gli oneri effettivamente sostenuti per la realizzare gli interventi connessi alla situazione di criticità grava esclusivamente sui bilanci degli enti intervenuti. Tale situazione pone gli enti medesimi in condizioni di precarietà e, nel caso degli enti territoriali, può costituire causa di dissesto finanziario.

Aggiungere il seguente articolo:

All'art. 9, co. 1 bis del decreto 6/7/12 n. 95, sostituire la parola “*educativi*” con la parola “**sportivo-educativi**”

Emendamento IMU

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è così sostituito:

“1. Dall'anno 2013 il 25% del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è devoluto al fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno.

2. Il fondo assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009.

3. In ogni caso la variazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve essere graduale, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema.

4. Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire in conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno emanato, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 30 giorni.

5. Fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.”

MOTIVAZIONE

Attualmente il gettito dell'imposta immobiliare unica sull'abitazione principale è destinato integralmente ai Comuni mentre quello sulle fattispecie rimanenti è destinato allo stato per il 50% dell'imposta calcolata ad aliquota standard.

L'emendamento propone la sostituzione degli attuali trasferimenti con il gettito dell'imposta, al fine di restituire autonomia finanziaria ai comuni ed eliminare la dipendenza dalle erogazioni statali.

E' previsto un sistema perequativo, che raccolga i risultati dell'analisi della spesa, quindi i fabbisogni standard, e introduca un meccanismo di perequazione della capacità fiscali. Inoltre viene garantita la sostenibilità finanziaria degli enti in modo che il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non comporti shock finanziari e vengano rispettate le indicazioni della legge 42 del 2009 in merito all'attuazione del federalismo fiscale che dispone il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali valutate all'80% della spesa e la correzione dei differenziali di capacità fiscali per le altre funzioni.

Aggiungere il seguente articolo:

(Statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali)

1. Gli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e del D.P.R. 5 luglio 2000 n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Tra il 60° e il 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori.

Ciascuna convenzione contiene le modalità di passaggio di ciascuna Istituzione allo Stato, e in particolare:

a) Le modalità di trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali Statale Autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino d'utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;

b) Le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quelli ex Istituti Musicali Pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);

c) Le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti Musicali Pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo fra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il passaggio del personale ha luogo mediante un procedimento di compensazione su base Nazionale entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. La convenzione di cui al presente comma può prevedere una modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

A seguito dell'emanazione della legge n. 508/99 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", gli istituti musicali pareggiati sono stati oggetto di una profonda riforma che li ha trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Istituti equiparati in tutto ai Conservatori statali ad eccezione della provenienza dei finanziamenti, essendo i primi esclusivamente finanziati dagli Enti locali e i secondi dallo Stato. Infatti i costi del personale docente e non docente di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, spesso sottoposte a vincoli dei beni artistici, con costi molto rilevanti di messa in sicurezza e manutenzione, ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni e delle Province, ove tali istituzioni hanno la loro sede, e che attendono da

quasi dodici anni il completamento della statizzazione prevista dalla legge stessa, che non prevede risorse a sostegno della propria attuazione.

La pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, stanno mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, rischiano la chiusura.

Ventuno istituti in tutta Italia, con oltre 700 insegnanti e quasi diecimila studenti sono concretamente e irreversibilmente a rischio soppressione, con evidenti gravissimi danni al corpo docente, agli studenti e alle loro famiglie, alle città interessate.

Si chiede la statizzazione di tali istituti.

Aggiungere il seguente articolo:

Finanziamento Istituti Superiori di Studi Musicali

E' autorizzata per il biennio 2013/2014 la spesa annua di 4 milioni di euro a favore degli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni.

Motivazione

A seguito dell'emanazione della legge n. 508/99 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", gli istituti musicali pareggiati sono stati oggetto di una profonda riforma che li ha trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Istituti equiparati in tutto ai Conservatori statali ad eccezione della provenienza dei finanziamenti, essendo i primi esclusivamente finanziati dagli Enti locali e i secondi dallo Stato. Infatti i costi del personale docente e non docente di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, spesso sottoposte a vincoli dei beni artistici, con costi molto rilevanti di messa in sicurezza e manutenzione, ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni e delle Province, ove tali istituzioni hanno la loro sede, e che attendono da quasi dodici anni il completamento della statizzazione prevista dalla legge stessa, che non prevede risorse a sostegno della propria attuazione.

La pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, stanno mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, rischiano la chiusura.

Ventuno istituti in tutta Italia, con oltre 700 insegnanti e quasi diecimila studenti sono concretamente e irreversibilmente a rischio soppressione, con evidenti gravissimi danni al corpo docente, agli studenti e alle loro famiglie, alle città interessate. E' inevitabile che la gran parte di essi, sotto la scure dei tagli ai trasferimenti agli enti locali, vengano privati in tutto o in gran parte delle risorse indispensabili. Già ora si trovano in gravissima difficoltà.

Attualmente i Comuni sostengono costi pari a circa 42 milioni di euro!

L'ultimo finanziamento a livello centrale risale al 2008.

E' necessario prevedere un intervento a livello centrale che contribuisca alle spese di tali istituti.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 13 comma 6 lettera a) del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 alla fine dopo le parole " punti percentuali " aggiungere le parole "e sino a 0,6 punti percentuali nel caso alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto registrato, di proprietà di soggetti passivi che possiedono nel territorio comunale oltre 2 alloggi in tali condizioni"

Motivazione

L'articolo mira a recuperare risorse e disincentivare il non utilizzo del patrimonio abitativo esistente, attraverso l'inasprimento dell'aliquota Imu sugli immobili sfitti da più anni.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 13 comma 9 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. alla fine aggiungere il seguente periodo: "Nel caso sia adottata un'aliquota superiore al massimo ordinariamente consentito agli alloggi non abitati, inutilizzati e che non risultino locati da oltre tre anni con regolare contratto di affitto registrato, l'aliquota relativa alle abitazioni locate con contratti stipulati o rinnovati ai sensi degli articoli 2 comma 3 e 5 comma 2 della legge 9 dicembre 1998 n.431, deve essere pari all'aliquota di base di cui alla lettera a) del comma 6, diminuita in misura almeno pari al superamento del massimo consentito di cui al presente periodo."

Motivazione

L'articolo corregge l'attuale indiscriminata equiparazione di tutti i contratti di locazione ai fini dell'IMU con l'intento di favorire l'utilizzo dei canoni calmierati dei contratti concordati.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 16 del DPR 22/12/1986 n.917 i commi 01 e 1 sono soppressi e sostituiti dal seguente comma 1:” Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione complessivamente pari a:

- a) euro 570, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 285, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

All'articolo 10 comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sopprimere la parola “non “e alla fine del periodo aggiungere “diminuendo l'importo erogato dal Comune della somma applicata quale detrazione”.

Motivazione

L'emendamento rivede il sistema delle detrazioni a favore dell'inquilino per i canoni d'affitto, equiparandole al nuovo livello di deducibilità sugli interessi per i mutui, che viene proposto dal disegno di legge di stabilità 2013. Inoltre viene modificata l'incompatibilità tra i contributi del fondo di sostegno alle locazioni e le detrazioni per l'affitto attraverso la diminuzione dell'importo dell'eventuale contributo, oggi quasi assente, da quello della detrazione.